



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Autorizzazione al Direttore d'Esercizio a transigere la controversia Perruni Armando c/o A.M.A.T. per ricostruzione carriera.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 03 (tre) del mese di agosto, alle ore 09,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

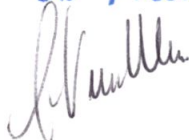
- Premesso che con ricorso innanzi al Pretore del Lavoro, notificato in Azienda in data 09/03/1994, l'ex-dipendente Perruni Armando, collocato in quiescenza in data 31/12/1994, allora in possesso della qualifica di esattore liv. 7 R.E., adiva le vie legali al fine di ottenere la ricostruzione della carriera, con riconoscimento di qualifiche superiori e relative differenze retributive;
- atteso che la Commissione Amministratrice, con deliberazione n° 70 del 26/03/1994, decideva di resistere al predetto ricorso, affidando mandato difensivo all'Avv. Raffaele Sellitti;
- vista la nota del 19/12/94 con cui il difensore officiato trasmetteva in Azienda, per le valutazioni di competenza, una proposta transattiva, inviatagli dall'Avv. Colarusso, difensore del ricorrente, per un componimento bonario della controversia alle seguenti condizioni:
 - a) riconoscimento della qualifica superiore con inquadramento al VI liv. a decorrere dal 1° gennaio 1989;
 - b) ricostruzione della carriera in conseguenza del precedente inquadramento, con riconoscimento del V liv. a decorrere dal 1° gennaio 1993;
 - c) pagamento delle differenze retributive dovute, con relativi interessi e rivalutazione monetaria;
 - d) compensazione delle spese legali.
- atteso che, nella riunione del 12 gennaio u.s., la C.A. esaminava la nota datata 11/01 u.s., allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con cui il Direttore d'Esercizio, esaminata la predetta proposta, rendeva il proprio parere motivato sulla convenienza per l'Azienda di transigere la controversia in atto alle seguenti condizioni:
 - a) inquadramento transitorio del Perruni nella qualifica di segretario, liv. 6 ex L. 30/78 con decorrenza 01/01/1989;
 - b) inquadramento definitivo nella qualifica di segretario liv. 5 ex CCNL 1986 con decorrenza 01/01/1993;
 - b) riconoscimento delle differenze retributive;
 - c) compensazione delle spese del giudizio.
- atteso che, nella precitata riunione, la C.A. dava mandato alla Direzione di invitare l'Avvocato Sellitti ad esprimersi, con parere scritto, sulla opportunità di addivenire ad un componimento bonario della controversia nei termini di cui all'allegata relazione;
- vista la nota, datata 1° marzo u.s., con cui il legale officiato ha espresso parere favorevole sulla possibilità di transigere la controversia nei termini indicati, precisando, altresì, che la stessa sarebbe più conveniente per l'Azienda qualora il Perruni rinunciasse anche ad interessi e rivalutazione;
- atteso che, alla luce del predetto parere e della corrispondenza successiva intercorsa con il medesimo legale, la Commissione Amministratrice, nella seduta del 29 giugno u.s., mandava alla D.E. di comunicare all'Avv.to Sellitti la volontà amministrativa di transigere la controversia alle condizioni indicate nella sua nota sopra citata del 1° marzo u.s., ossia con rinuncia espressa del ricorrente ad interessi e rivalutazione monetaria;

- vista la comunicazione del 21 luglio u.s. con cui il legale officiato ha trasmesso la nota dell'avv.to Colarusso relativa alla rinuncia espressa ~~del~~ Perruni ad interessi e rivalutazione;
 - ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il Direttore a transigere la controversia de qua nei termini di cui sopra;
 - visto il bilancio preventivo 1995;
 - visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
 - visto il D.P.R. n°902/1986
 - con il voto consultivo favorevole del Direttore d'Esercizio
- Unanimemente

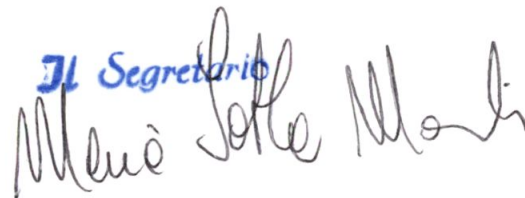
DELIBERA

- di autorizzare il Direttore a transigere la controversia in atto con l'ex-dipendente Perruni Armando alle condizioni indicate nella narrativa del presente provvedimento;
- di far gravare la spesa derivante dalla corresponsione degli arretrati, nella misura in cui saranno quantificati dall'ufficio competente, sul bilancio di previsione economico 1995 alla voce di Mastro "Spese di Personale".

Il Presidente



Il Segretario



Il Dirigente

Il Dirigente

27 AGO. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

23 AGO. 1995

Resa esecutiva il

REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRETTORE E
(dr. Cosimo CARRIERI)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

N° di Protocollo : Dir/1891/95

RACCOMANDATA A MANO

Taranto, 07/agosto/1995

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 03/agosto/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

F. J. 98
La Cesa

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

Taranto, li 11/01/1995

Corrispondenza interna prot. n° _____

Oggetto : proposta transattiva Perruni Armando

Sigg. Membri

Comm.ne Amm.ce

SEDE

L'ex dipendente Perruni Armando, posto in quiescenza lo scorso 31/12/1994, nel marzo 1994 ha fatto ricorso all'autorità giudiziaria per vedersi riconoscere qualifiche e differenze paga a vario titolo ed avverso le quali pretese l'Azienda ha opposto resistenza affidando il mandato all'avv. Raffaele Sellitti.

Con nota del 19/12/1994, ns. prot. 13038 del 22/12/1994, l'avv. Sellitti ci ha trasmesso, per le valutazioni di ns. competenza, la proposta transattiva inoltratagli dall'avv. Colarusso, difensore del suddetto Perruni.

Dopo l'incontro del 04/01 u.s. con l'avv. Sellitti, esaminato il ricorso originario del Perruni e la proposta transattiva del 05/12/1994, il sottoscritto rende di seguito il proprio motivato parere, per la valutazione di competenza della C.A. di accoglibilità della proposta.

La legge n° 270/88 ha abrogato la legge n° 30/78 demandando alla contrattazione di categoria la definizione dei livelli e delle qualifiche attribuibili al personale autoferrotramviario.

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

La contrattazione di categoria, con l'Accordo Nazionale del 13/05/1987, ha definito le qualifiche attribuibili (allegato A) e la fase transitoria e di 1ª applicazione (allegato B).

Il Perruni, alla data di cessazione della legge n° 30/78 e quindi di applicazione dell'A.N. sopra citato, ed in particolare delle tabelle di derivazione allegato B, era in servizio con la qualifica di esattore liv.7 e pertanto con decorrenza 01/01/1989 gli venne attribuita la qualifica di esattore ex L. 30/78 ad esaurimento ed il livello 7ª giusta previsione delle suddette tabelle di derivazione (v. nota aziendale del 11/01/1989).

A tal proposito deve però osservarsi che le tabelle di derivazione nel trattare il caso dell'esattore, alla nota n° 8, descrivono chiaramente la figura professionale cui era applicabile quel passaggio come : "Agente addetto alla raccolta degli incassi e al rifornimento e alla verifica dei biglietti".

La contrattazione di categoria quindi limitava il mantenimento della figura ad esaurimento dell'esattore, ai soli agenti effettivamente impegnati nelle semplici mansioni connesse alla riscossione dei proventi dalla vendita titoli di viaggio, escludendo gli agenti che espletavano mansioni a carattere impiegatizio.

Ora è indubitabile che il Perruni, nell'ambito dell'ufficio gestioni speciali e dell'ufficio prodotti del traffico, svolgesse mansioni diverse rispetto alla semplice riscossione dei proventi, sicchè più confacente alla sua attività era la qualifica di segretario liv. 7 ex L. 30/78 anzicchè di esattore liv. 7

Tale circostanza appare ampiamente provata e trova riscontro peraltro ad analoghe situazioni registrate in altre aziende di trasporto, non esclusa quella dove il sottoscritto prestava servizio, nella quale al 1° gennaio 1989 gli esattori furono inquadrati in analogia ai segretari, proprio perchè svolgevano mansioni di maggiore complessità rispetto alla semplice riscossione proventi.

L'applicazione delle tabelle di derivazione alla figura di segretario vede un inquadramento transitorio al 6° livello a decorrere dal 1° gennaio 1989 e successivamente al 5° livello, nella nuova figura di segretario ex CCNL 1986, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Tale corretta applicazione coincide con le richieste formulate nella proposta transattiva ai punti 1 e 2

Ne deriva conseguentemente che, ricostruita la carriera, devono essere ricalcolate le differenze retributive in più o in meno rispetto a quanto effettivamente percepito dal Perruni (v. punto 3 della proposta transattiva), mentre al 4° punto della proposta è infine prevista la compensazione delle spese di giudizio.

Globalmente, quindi, il sottoscritto è del parere che la proposta transattiva debba essere accolta, sia da un punto di vista giuridico ad evitare la soccombenza, sia da un punto di vista morale, tenuto conto che all'epoca gli esattori erano a pari livello con i segretari e svolgevano mansioni pressocchè analoghe, per cui da una interpretazione diversa da quella sopra esposta delle tabelle di derivazione essi verrebbero a subire, come finora è accaduto, un ingiusto danno economico e normativo.

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

Deve, inoltre, essere evidenziato che l'accoglimento della proposta del Perruni pone l'identico problema per Conte Giuseppe, un altro esattore posto in quiescenza il 31/12/94, che si trova in condizioni pressocchè analoghe e che ha anch'egli un giudizio pendente in cui l'azienda è difesa dall'avv. Di Biaso.

A tal proposito in data odierna ho ricevuto via fax dall'avv. di controparte, avv. De Cataldis, la copia allegata del dispositivo di sentenza emessa dal Pretore in favore del Conte.

Nella suddetta sentenza si rilevano un errore di livello e qualifica riconosciuta al Conte, in quanto non esiste l'assistente di 5° livello dopo il 1° gennaio 1989, mentre il Pretore vorrebbe gli fosse attribuita tale qualifica dal 1/7/93, mentre per i restanti periodi trattasi di mere differenze retributive.

Appare pertanto proponibile una transazione con il Conte per il periodo 1/1/89-31/12/94 analoga a quella avanzata dal Perruni.

Infine, non va trascurato che vi sono in forza altri cinque agenti con qualifica di esattore, di cui quattro attualmente utilizzati presso l'ufficio prodotti del traffico (Caracciolo, Gallitelli, Di Serio e Trispiano) ed uno presso l'ufficio retribuzioni (Scorrano, il quale ha già un contenzioso in atto con l'Azienda per qualifica superiore).

Per questi agenti dovranno accertarsi, sulla scorta dei pareri dei dirigenti (a cui peraltro ho già richiesto una relazione sull'utilizzo del personale con nota del 21/12/1994), le mansioni effettivamente svolte in passato ed attualmente in atto, al fine di verificare la sussistenza delle stesse condizioni di Perruni e di Conte e quindi

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

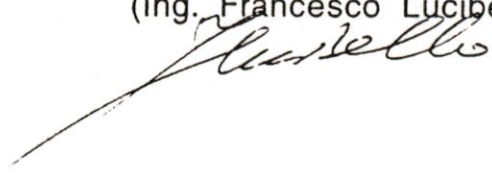
l'applicabilità dello stesso criterio, anche in assenza di contenzioso giudiziario per quanto riguarda i quattro dell'ufficio prodotti del traffico.

Per l'eventuale riconoscimento ai suddetti cinque esattori della qualifica di segretario, è opportuno evidenziare che i relativi posti sono presenti nella nuova pianta organica e, quindi, che non si avrebbe soprannumero nella suddetta qualifica.

Distinti saluti

IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Lucibello)



A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Dott.ssa Maria Inesola Meranti)

Mario P. M.